

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "FIAB CANAVESE"

(come modificato dall'assemblea ordinaria del 3 aprile 2023)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1 – denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'associazione di promozione sociale denominata **"FIAB Canavese"**. L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "aps", successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2 - sede

L'associazione ha sede in 10082 Cuorgnè (TO), Via Torino 22;

Il cambiamento della sede sociale all'interno dello stesso comune non comporta la necessità di modifica statutaria.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - finalità

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, ha struttura democratica ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 - attività

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere, di cui al comma 1 del medesimo decreto leg.vo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione potrà svolgere, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017, attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti legge attuativi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione opererà per:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

2) proporre agli enti competenti la realizzazione di strutture, l'adozione di provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre agli enti competenti l'adozione di provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; contrastare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo di trasporto privato a motore;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in

bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà :

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

Articolo 5 - rapporti con altre associazioni

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o internazionali, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). Qualora per qualsiasi motivo l'associazione cessi di essere federata a FIAB dovrà cambiare la ragione sociale o essere sciolta.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 – tesseramento

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette soci.

Ogni domanda di ammissione viene accettata purché non sussistano le condizioni di cui al successivo art. 8, e dà luogo ad apposita annotazione nell'elenco dei soci. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'interessato, specificando le motivazioni, entro 60 giorni dalla domanda.

L'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può impugnare il rigetto della propria domanda richiedendo che l'Assemblea dei soci si pronunci al riguardo con deliberazione motivata, entro 60 giorni. In alternativa, l'impugnazione può avvenire in sede giudiziaria ordinaria.

Le quote associative che accompagnano le domande di iscrizione pervenute nel corso dell'esercizio finanziario sono da ritenersi relative all'anno stesso; sono peraltro ammesse, a partire dal 1° ottobre di ciascun anno, le preiscrizioni con efficacia immediata per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell'associazione e con efficacia differita (vd articolo 7) per quanto riguarda il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Articolo 7 – soci

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata e può essere portatore da parte di altro socio di una sola delega. I soci minorenni votano tramite gli esercenti la potestà genitoriale

Solo i soci maggiorenni iscritti da più di un anno possono essere eletti alle cariche sociali (salvo durante i primi due anni di vita dell'Associazione).

I soci hanno diritto ad ottenere le informazioni e ad esercitare le forme di controllo stabilite dallo statuto e dalle leggi vigenti.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - recesso dei soci

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. La volontà di recedere si considera tacitamente manifestata dal socio in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ciascun anno;
- c) esclusione per gravi motivi, ovvero per comportamenti ritenuti contrastanti con la natura e gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci. In tale sede il socio escluso può presentare le proprie controdeduzioni, rimanendo nelle more sospeso dalla vita associativa.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, qualora necessario ai sensi del seguente art. 13

Articolo 10 – assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile) per:

- dare le linee programmatiche all'organizzazione associativa;
- verificare le attività svolte dall'associazione;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, consuntivo e preventivo, nominare l'eventuale organo di controllo, nei casi di cui al successivo art. 13;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il voto è segreto salvo che l'Assemblea deliberi per la modalità palese;
- ratificare l'esclusione dei soci per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 8, co. 3, lett. c);

L'assemblea è convocata in via straordinaria per:

- reintegrare i membri decaduti o dimessi del Consiglio Direttivo nel caso in cui il loro numero si fosse ridotto in corso dell'anno al di sotto del minimo necessario per il regolare funzionamento di detto organo;
- deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare gli eventuali regolamenti interni, o le loro variazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, qualora ne ravveda la necessità e le condizioni, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità da seguirsi in detto caso;

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria la convocazione può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 50% dei soci. Deve essere convocata con un anticipo di almeno 15 giorni. La modalità di convocazione può essere scritta, o tramite email o messaggistica all'indirizzo indicato dai singoli soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Si può considerare valida la partecipazione anche on-line se tale modalità è chiaramente riportata all'interno della comunicazione di convocazione.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione che ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua vacanza l'assemblea, su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci;

Articolo 11 (consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito di norma da 9 membri eletti tra i soci; nelle elezioni ogni socio può esprimere fino a 9 preferenze; i nove soci più votati sono nominati consiglieri.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni.

Eventuali consiglieri dimissionari saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti (con un minimo di voti pari al 20% dei votanti). Una volta esaurita anche questa possibilità andranno reintegrati con elezioni alla prima assemblea utile.

Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, con un preavviso di almeno 5 giorni. La modalità di convocazione può essere scritta, e/o tramite Email o messaggistica;

Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare (senza diritto di voto) anche i soci che ne abbiano fatto richiesta, compatibilmente con eventuali problematiche di carattere logistico;

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione; può redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, ma essi entreranno in vigore solo dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade e deve essere rieletto alla scadenza naturale, per dimissioni del Presidente o qualora il numero dei componenti sia sceso sotto i 4.

Articolo 12 – presidente

Il Presidente è scelto dal direttivo fra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo anche il Presidente si intende decaduto, e dovrà indire nuove elezioni entro un mese; in questo lasso di tempo proseguirà come presidente pro-tempore, svolgendo solo la normale amministrazione e con il divieto di compiere atti che costituiscano impegni futuri a carico dell'Associazione. Qualora le elezioni siano infruttuose indirà una nuova assemblea elettiva entro un altro mese. Qualora anche in questo caso non venga nominato un direttivo il presidente pro-tempore procederà con lo scioglimento dell'associazione a norma del successivo art. 18.

Articolo 13 – altre cariche

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri associativi esclusi quelli contabili; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal presidente. In caso di indisponibilità il presidente può agire in sua vece.

Il Tesoriere è delegato, unitamente al Presidente, ad operare sul conto corrente bancario intestato all'associazione, su cui deve essere operata, in via esclusiva, ogni movimentazione contabile relativa alle attività associative.

In caso di superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'associazione dovrà nominare, con delibera dell'assemblea, un organo di controllo monocratico con la funzione di revisore dei conti.

Le cariche degli organi sociali, con l'eventuale esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14 - risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o internazionali;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nel precedente art. 4;
- raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 15 – rendicontazione

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato ex art. 13 del D. Lgs. n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò sia durante la gestione ordinaria che in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale o collettivo del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 16 - revisione dello statuto

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 17 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione si scioglie quando deliberato dall'assemblea generale con voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati;

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..